

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**  
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)  
(senza tabacchi)

**mese di OTTOBRE 2009**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	<b>100,26</b>	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
<b>2009</b> %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -0,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2		

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

**DALLA CASSAZIONE**

Inversione di rotta della Cassazione sugli accertamenti fiscali nei conti dei lavoratori dipendenti. I versamenti in banca, oltre lo stipendio, non possono essere considerati automaticamente come fonte

di reddito da lavoro autonomo. È l'amministrazione a dover provare questa circostanza ed eventualmente riscuotere la maggior imposta.

Corte di Cassazione sentenza numero 23852 dell'11 novembre 2009

La reiterazione di comportamenti illeciti giustifica sempre il licenziamento. Ai fini della legittimità del recesso diventa, perfino, irrilevante il fatto che i nuovi episodi incriminati siano stati commessi in epoca anteriore a una precedente contestazione per motivi analoghi sanzionata con la sospensione dal servizio. Inoltre, l'esistenza di uno speciale rapporto di fiducia può costituire un presupposto necessario per lo svolgimento delle mansioni, appunto di carattere fiduciario, assegnate al prestatore, e, di conseguenza, il suo venir meno rende giustificato il licenziamento disciplinare.

Corte di Cassazione sentenza numero 22162 del 20 ottobre 2009

In malattia niente secondo lavoro. Può perdere il posto il dipendente che durante l'assenza ha svolto un altro incarico e ha ritardato il rientro. L'allontanamento è legittimo per violazione della "leale collaborazione".

Corte di Cassazione sentenza numero 23444 del 5 novembre 2009

Il condomino che ha installato un condizionatore troppo rumoroso deve rimuoverlo e rischia anche di dover pagare i danni agli altri inquilini (nello specifico è stato annullato il danno morale nei confronti di due inquilini solo perché non era stato dimostrato il reato di molestie).

Corte di Cassazione sentenza numero 23807 del 10 novembre 2009

I cartelli "nominativi" indicanti l'itinerario da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, ditte, imprese e esercizi commerciali hanno una chiara finalità promozionale e, quindi, scontano l'imposta comunale sulla pubblicità.

Corte di Cassazione sentenza numero 23383 del 4 novembre 2009

## **CONTRATTO COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENTE DEL S.S.N. BIENNIO ECONOMICO 2008-09 - Inpdap, Nota Operativa 10.11.2009 n. 55**

Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.

Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l'effetto dell'opzione esercitata, l'iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l'importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall'1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all'art. 15 della legge 177/76.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. 55/2009 (documento 227)**

## **CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENPAM PER MEDICI MEDICINA GENERALE e PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - NUOVE PREVISIONI**

Nell' ultimo Accordo collettivo nazionale è previsto un innalzamento dell' aliquota contributiva previdenziale ENPAM per i medici di medicina generale (i pediatri non hanno siglato questo accordo) che passa dal 15 al 16,50 per cento e precisamente 10,375 a carico dell' Azienda e 6,125 a carico del medico.

Inoltre è previsto la possibilità di optare da parte del medico per l' incremento dell' aliquota contributiva, con onere a suo totale carico, di un punto percentuale fino a un massimo di cinque punti. La scelta va esercitata una volta all' anno e comunicata alla propria Azienda entro il 31 gennaio e rimane confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione effettuata entro la stessa data.

Questa nuova contribuzione, totalmente deducibile come ogni contributo previdenziale obbligatorio, porta a variazioni degli indici di rendimento per il calcolo del quantum di pensione a partire dall' applicazione del contratto.

Secondo gli indici attuariali il passaggio dal 15 al 16,50 per cento della contribuzione comporta la variazione del coefficiente di rendimento da 1,5 a 1,55 e per i pediatri di libera scelta, che non hanno sottoscritto l' innalzamento contributivo, il coefficiente di rendimento passa invece da 1,5 a 1,409 per cento.

Il versamento aggiuntivo da 1 a 5 punti percentuali , che si chiama aliquota modulare, comporta un aumento proporzionale: ogni punto in più di aliquota contributiva incrementa l' aliquota di rendimento di uno 0,0939.

<b>ALIQUOTA MODULARE Incrementi per ogni punto</b>	
1	0,0939
2	0,1878
3	0,2817
4	0,3756
5	0,4695

## **FISCO e PENSIONI PRIVILEGIATE** da Sole 24 ore - estratto risposta 4030

La Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 4 luglio 1989, ha riconosciuto la natura "risarcitoria", e non reddituale, della pensione privilegiata ordinaria tabellare, corrisposta ai militari in servizio di leva a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio stesso prestato, dichiarando «l' illegittimità costituzionale dell' articolo 34, primo comma, dei Dpr 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l' esenzione dall' imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva».

In precedenza, la stessa Corte aveva invece confermato la natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie, percepite da coloro che abbiano subito infortunio durante il servizio o a causa di esso, e ha riconosciuto la loro natura reddituale, negando un' eventuale equiparazione, ai fini fiscali, delle medesime alle pensioni di guerra.

A seguito di quanto sopra indicato l' Agenzia, con la circolare 12 ottobre 1989 n. 16 ha chiarito che:

- le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" erogate a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, avendo natura "risarcitoria" , non concorrono a formare il reddito del percettore;

- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti civili o militari dello stato e commisurate sulla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico conseguente a un rapporto di dipendenza volontariamente costituito, presentano invece carattere reddituale e pertanto concorrono a formare il reddito del percettore e, pertanto, andranno cumulate con gli altri redditi.

Vedi anche Ministero delle Finanze circolare 11 dicembre 1991 n. 131; risoluzione 20 luglio 1996, n. 143; circolare 19 maggio 2000, n. 140; risoluzione 8 novembre 2002, n. 348.

## **TFR: COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE AL MESE DI NOVEMBRE 2009**

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 ottobre al 15 novembre 2009 è pari al 1,807621%.

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata debba essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello «senza tabacchi lavorati». In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **“Italia 2009”: Giornata dell'Europa**

**Data di emissione il 25 ottobre 2009**

### **“I Maestri italiani del novecento”**

**Data di emissione il 30 ottobre 2009**

### **“Posta Italiana” euro 3,30**

**Data di emissione il 31 ottobre 2009**

## **DANNI DA TALOMIDE - MEGLIO TARDI CHE MAI**

Al via gli indennizzi ai talidomidici.

La misura, prevista dalla legge n. 244/2007 a favore di soggetti nati dal 1959 al 1965 affetti da sindrome da talidomide (determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco) nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, è resa operativa dal dm 163/2009 e dalla circolare del ministero del lavoro n. 31/2009 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/2009.

Per ottenere l'indennizzo, i soggetti interessati (il legale rappresentante in caso d'incapacità) devono presentare domanda, in carta semplice, al ministero del lavoro corredata anche di documentazione sanitaria comprendente la cartella clinica e altra documentazione sanitaria relativa alla diagnosi e al decorso della sindrome da talomide. Il termine per l'invio delle richieste è fissato in 10 anni dalla

data di entrata in vigore della Finanziaria 2007 (quindi 1° gennaio 2008). Nel caso di successivi (cioè dopo la presentazione della domanda) aggravamenti delle infermità e delle lesioni, il soggetto interessato può presentare domande di revisione al ministero del lavoro entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.

### **RIPOSI GIORNALIERI AL PADRE SE LA MADRE E' CASALINGA**

Le Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, hanno emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre 2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - avallata dalla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 dello stesso Istituto Previdenziale - di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).

Il Ministero conclude dicendo che: *"neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell'art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".*

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera circolare C/2009 prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre 2009 (documento 228)**

### **ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE**

L'acconto Irpef dovuto entro il 30 novembre sarà del 79% anziché del 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2010. Quanto previsto vale per tutti i contribuenti. Per chi, invece, ha già versato l'acconto nella misura del 99% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso da utilizzare in compensazione con il modello F24.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 17 novembre 2009

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Comunicato 17.11.209 (documento 230)**

### **MMG - LIBERTA' DI SCELTA DEL MEDICO CONVENZIONATO**

Allorché l' Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.

L'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR ABRUZZO L'AQUILA sent. 478 del 7.11.2009  
(documento 229)**

### **INPS - LEGGE 104/1992 e CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

L'Inps, con messaggio n. 26411 del 18 novembre 2009, chiarisce che in caso di Cig i tre giorni di permesso mensili riconosciuti per l'assistenza al familiare con handicap (ex legge 104/1992) devono essere riproporzionati all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, dunque in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.

Le regole da prendere come riferimento, infatti, sono quelle del part-time verticale: il riproporzionamento, andrà calcolato con l'applicazione dell'algorithm:  $x : a = b : c$  (dove «a» corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, «b» a quello dei tre giorni di permesso teorici, «c» a quello dei giorni lavorativi). Il risultato dovrà essere arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.